INFORMAZIONI

COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

Decisione della Commissione relativa alla proroga delle misure di salvaguardia accordate alla Repubblica italiana il 27 luglio 1961 per il piombo greggio (voce 78.01 A della tariffa doganale italiana) e per lo zinco greggio (voce 79.01 A della tariffa doganale italiana) e il 28 febbraio 1962 per i cascami e rottami di piombo (voce 78.01 B della tariffa doganale italiana) e per i cascami e i rottami di zinco (voce 79.01 B della tariffa doganale italiana)

(Il testo italiano è il solo facente fede)

(63/38/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 226,

Vista la decisione del 12 maggio 1960 dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato,

Vista la decisione del 15 maggio 1962 dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento complementare del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato,

Visto il protocollo n. XV concernente il piombo e lo zinco, allegato all'accordo del 2 marzo 1960 riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune, relativa ai prodotti dell'elenco G, previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare il parere favorevole all'applicazione dell'articolo 226 del Trattato a favore della produzione italiana di piombo e di zinco,

Vista la decisione della Commissione del 27 luglio 1961 che accorda alla Repubblica italiana, fino al 7 agosto 1962, misure di salvaguardia per il piombo e lo zinco greggi, e la decisione della Commissione del 28 febbraio 1962, che accorda alla Repubblica italiana, fino al 7 agosto 1962, misure di salvaguardia per i cascami e rottami di piombo e di zinco,

Vista la decisione della Commissione del 23 luglio 1962, relativa alla proroga per quattro mesi delle decisioni di cui sopra,

Vista la lettera del 24 ottobre 1962, con la quale la Repubblica italiana ha trasmesso il piano di risanamento delle industrie del piombo e dello zinco ed ha domandato che vengano prorogate fino al 2 marzo 1966 le decisioni della Commissione in data 27 luglio 1961 e 28 febbraio 1962,

Considerando che dall'esame del suddetto piano di risanamento emerge chiaramente la grave situazione in cui si trova il settore italiano del piombo e dello zinco, sia per le sfavorevoli condizioni generali dei giacimenti minerari, sia per l'insufficienza tecnica degli impianti;

Considerando che tale grave situazione si traduce in una differenza di prezzo dei due metalli tra le quotazioni della Borsa di Londra e quella di Milano; che un raffronto dei prezzi si può

operare solo sulla base dei prezzi ponderati dei due metalli in oggetto dato che la maggior parte della produzione dei minerali di piombo e di zinco provengono dalle stesse miniere ed i metalli dalle stesse imprese;

Considerando che il prezzo medio ponderato di questi due metalli sul mercato di Londra nel 1961 è stato di 126 lire al kg, mentre in Italia il prezzo medio ponderato, nello stesso anno, è stato di 174 lire al kg; che i prezzi sui mercati degli altri Stati membri sono allineati ai prezzi della Borsa di Londra;

Considerando che l'applicazione dei dazi italiani minimi specifici, in vigore per il piombo e lo zinco, cui si aggiungono le spese di trasporto e altri oneri all'importazione, non permette di coprire la differenza tra i prezzi ponderati sopracitati;

Considerando che il Governo italiano ritiene di poter giungere, alla fine del periodo di isolamento del mercato, previsto dal summenzionato protocollo n. XV, e cioè entro il 2 marzo 1966, al risanamento della situazione del settore, e che tale risanamento dovrebbe risultare dalla realizzazione del piano predisposto, che prevede fra l'altro l'intensificazione delle ricerche minerarie, il miglioramento degli impianti minerari, l'incremento della produzione, nonché la fusione dei minerali in stabilimenti situati in prossimità delle miniere;

Considerando che la domanda del Governo italiano è intesa ad ottenere garanzie circa il mantenimento dell'isolamento fino al 2 marzo 1966, allo scopo di poter predisporre l'esecuzione delle misure previste nel piano di riorganizzazione; che risulta tuttavia dai termini stessi dell'articolo 226, in particolare dal paragrafo 3, che la Commissione è tenuta a limitare la durata delle autorizzazioni accordate ai sensi di tale articolo; che sembra opportuno limitare la durata della validità della presente decisione al periodo d'un anno, limitazione che permette di prevedere il suo rinnovo in modo da stabilire una diminuzione della portata delle misure accordate in concomitanza con il progressivo miglioramento della situazione del settore e dei risultati conseguiti;

Considerando che l'Italia, essendo attualmente il paese della Comunità che applica i prezzi più alti per i cascami e rottami di piombo e di zinco, a causa dell'isolamento del mercato del piombo e dello zinco metalli, i detentori di cascami e rottami degli altri Stati membri tendono a venderli in Italia; che per tali motivi e al fine di non compromettere l'efficacia delle misure autorizzate per l'insieme del settore, appare opportuno sottomettere la presente proroga alla condizione che la Repubblica italiana reintroduca i dazi doganali sui cascami e rottami di piombo e di zinco che erano in vigore il 2 marzo 1960 nei confronti degli altri Stati membri della C.E.E. e dei paesi terzi,

HA PRESO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La decisione della Commissione del 27 luglio 1961, che accorda misure di salvaguardia alla Repubblica italiana per il piombo greggio (voce 78.01 A della tariffa doganale italiana) e per lo zinco greggio (voce 79.01 A della tariffa doganale italiana) è prorogata fino al 7 dicembre 1963.

2. La presente autorizzazione è sottoposta alla condizione che la Repubblica italiana reintroduca i dazi doganali in vigore al 2 marzo 1960 nei confronti degli Stati membri della C.E.E. e dei paesi terzi, per i cascami e rottami di piombo (voce della tariffa doganale italiana 78.01 B) e per i cascami e rottami di zinco (voce della tariffa doganale italiana 79.01 B).

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1962.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN